

Statuto dell'Associazione Cluster Alta Tecnologia Agrifood Lombardia-CAT.AL

Art. 1 Denominazione e sede

E' costituita un'Associazione riconosciuta ai sensi dell'art. 12 del C.C. denominata: "Cluster Alta Tecnologia Agrifood Lombardia"- acronimo CAT.AL

con sede in Lodi, Via Einstein-Loc. Cascina Codazza; l'Assemblea con propria deliberazione può trasferire la sede in altro ambito nonché istituire sezioni nell'ambito del territorio della Regione Lombardia. La presente Associazione CAT.AL rappresenta l'evoluzione del cluster CAT.AL costituito nel 2012 sotto forma di ATS che con questo atto concretizza un percorso di consolidamento del Cluster CAT.AL che lo porterà ad essere un interlocutore più efficace nei confronti dei soggetti del mondo economico, scientifico, associativo, della ricerca, e strumento efficace di sviluppo e crescita per tutte le realtà economiche, scientifiche e sociali del territorio nonché interlocutore privilegiato per la Regione Lombardia.

Art. 2 Carattere e scopo dell'Associazione

L'associazione è apolitica, apartitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro e non può distribuire utili né direttamente né indirettamente. L'Associazione ha lo scopo di intraprendere tutte le iniziative idonee allo sviluppo e al consolidamento di un Cluster Tecnologico Lombardo (CTL) che promuova e favorisca, anche nell'ambito della strategia di specializzazione intelligente per la ricerca e l'innovazione di Regione Lombardia, il sistema Agroalimentare sul territorio lombardo, con particolare riferimento ai seguenti ambiti (infra gli "Ambiti di operatività"):

1. Agricoltura;
2. Trasformazione e processo alimentare;
3. Nutrizione, benessere e stili di vita;
4. Logistica, packaging, confezionamento e distribuzione;
5. Bioeconomia.

Art. 3 Obiettivi

Nell'ambito e per la realizzazione degli scopi di cui all'art. 2 l'Associazione, ricerca e persegue, anche attraverso la costituzione di appositi gruppi di lavoro interni all'Associazione, gli obiettivi particolari (riferiti agli Ambiti di operatività) qui di seguito elencati in via esemplificativa e non esaustiva, valutandone di volta in volta costi e benefici:

▲ promuovere il territorio lombardo come polo di eccellenza per la ricerca e l'innovazione relativamente al sistema agroalimentare lombardo, anche stimolando

e facilitando la ricerca e l'innovazione tra gli attori del territorio, promuovendo ove possibile iniziative coerenti con le linee strategiche definite dalla Regione Lombardia;

✧ supportare gli Associati nella definizione e nell'implementazione di progetti comuni, su base volontaria o finanziati dal Sistema di Sostegno alla Ricerca e all'Innovazione;

✧ censire relativamente al settore Agroalimentare lombardo le esigenze e i requisiti di ricerca e innovazione del territorio e la loro elaborazione a sostegno delle politiche pubbliche della Regione Lombardia;

✧ stimolare e facilitare la crescita delle competenze e delle risorse disponibili, catalizzando la loro messa a sistema a opera dei diversi attori del Territorio Regionale;

✧ favorire la comunicazione e l'interazione tra gli Associati e i diversi attori del sistema regionale lombardo della bioeconomia, agricoltura e nutrizione, e tra gli stessi e gli organismi (pubblici e privati) di ricerca e trasferimento tecnologico e le università lombarde - ivi in particolar modo in essi ricompresi quelli ricoprenti la qualifica di Associati - per farne conoscere e promuoverne le competenze a livello regionale e nazionale, favorendo l'accesso ai servizi da essi offerti, dando visibilità alle diverse iniziative progettuali da loro sviluppate;

✧ consolidare i rapporti fra gli organismi di ricerca e trasferimento tecnologico e le università (soggetti pubblici e privati), e mondo dell'industria, migliorando la qualità dei processi di Trasferimento Tecnologico (di seguito T.T.) e di valorizzazione della conoscenza, anche in una prospettiva nazionale e internazionale;

✧ mettere a punto strumenti idonei a soddisfare e valorizzare in termini sinergici la complementarietà di ruolo tra soggetti pubblici e privati, e gli enti di mediazione;

✧ facilitare il benchmarking funzionale, competitivo e strategico, così come la condivisione di metodologie e la diffusione di modelli di successo, in termini di programmi e politiche di intervento e sostegno alla R&I (Ricerca e Innovazione) adottate dai Policy Maker delle altre realtà nazionali ed estere;

✧ favorire la creazione di nuove partnership con reti e organizzazioni internazionali, attive in ambiti di interesse comune;

✧ favorire la nascita di nuove imprese (start up/spin off);

✧ favorire lo scambio di know-how e di personale tra gli Associati;

✧ consolidare il ruolo dell'Associazione e della sua piattaforma di competenze, tecnologie ed esperienze, e favorire il suo accreditamento presso le Amministrazioni regionali e centrali, il cluster nazionale CL.AN e le istituzioni internazionali;

✧ facilitare ogni altra opportunità di finanziamento alle attività di R&I e T.T., anche attraverso la partecipazione diretta a bandi di gara, laddove l'Associazione risulti soggetto eleggibile, in qualità di organizzazione leader o partner, coinvolgendo i singoli Associati in funzione delle loro specifiche competenze.

Art. 4 Durata e ambito territoriale

L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea dei soci una o più volte. L'Associazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

Art. 5 Attività strumentali, accessorie e connesse

Per la realizzazione diretta e indiretta dei propri scopi e obiettivi, come definiti nei precedenti articoli 2 e 3, l'Associazione coordinerà un partenariato pubblico-privato in accordo con le linee guida definite da Regione Lombardia, a partire dal DDS 2239 del 17.03.2014. In via esemplificativa e non esaustiva, l'Associazione potrà:

1. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà di beni mobili e immobili e di diritti reali di godimento sugli stessi, la locazione e l'affitto attivi e passivi di beni mobili ed immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Associazione;
2. avvalersi, per la realizzazione delle proprie attività, preferenzialmente del personale e delle strutture dei propri Associati concordando di volta in volta le condizioni ed eventualmente, qualora non trovi disponibilità e competenze all'interno dei propri associati, stipulare convenzioni con terzi per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
3. costituire nuovi soggetti giuridici o partecipare in realtà già esistenti ed aderire ad altre organizzazioni, associazioni, fondazioni, comitati, enti ed istituzioni, pubblici e privati, nazionali, esteri, internazionali o sovranazionali, aventi scopi analoghi o affini ai propri o aventi una inerenza od affinità con i propri scopi

sociali a condizione di non assumere in essi una qualifica comportante una responsabilità e impegni non deliberati;

4. organizzare corsi di formazione, stage, anche internazionali, e altre attività formative, nonché iniziative di formazione a distanza e scambi culturali;
5. svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti;
6. organizzare mostre, seminari, conferenze, convegni, giornate di studio, workshop od eventi in genere, sempre nell'ambito degli scopi di cui agli articoli 2 e 3 del presente statuto;
7. istituire premi e borse di studio;
8. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, titolare di diritto reale di godimento, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
9. svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Per lo svolgimento e l'utile realizzazione delle sue attività, l'Associazione potrà inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse, purché non incompatibili con la sua natura di Associazione non lucrativa e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

Art. 6 Associati e Domicilio degli Associati

Possono aderire all'Associazione, in qualità di Associati, gli imprenditori individuali nonché le società e gli enti, anche privi di personalità giuridica, con sede operativa in Lombardia, appartenenti ad una delle categorie di seguito indicate, che esprimano un interesse specifico nella ricerca e innovazione per lo sviluppo del settore Agroalimentare lombardo e garantiscano il pieno affidamento per l'attuazione dei programmi statutari. La composizione delle categorie costitutive è la seguente:

1. Ricerca: Organismi di Ricerca e Trasferimento Tecnologico pubblici e privati e Università lombarde;
2. Imprese - suddivise in: 2.1. grandi imprese; 2.2 piccole e medie imprese (PMI) secondo la classificazione adottata dall'Unione Europea, e 2.3 startup;
3. Associazioni imprenditoriali territoriali e di categoria;
4. Fondazioni bancarie

L'adesione all'Associazione è volontaria e avviene secondo le modalità e i termini di cui al successivo articolo 9.

L'adesione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso dell'Associato.

La qualità di Associato è intrasmissibile ad eccezione dei casi di fusione (a condizione che la società o l'ente risultante dalla fusione soddisfi i requisiti richiesti per

l'ammissione degli associati indicati nell'articolo 6 del presente statuto) o in caso di trasferimento mortis causa (se gli eredi/successori dell'imprenditore individuale defunto ne proseguiranno l'attività di impresa mantenendo il possesso dei requisiti già richiamati richiesti per l'ammissione degli associati indicati nell'articolo 6 dello statuto).

Il domicilio legale, nonché il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica certificata, di ogni associato, per quanto concerne i rapporti con l'Associazione, è quello risultante agli atti dell'Associazione.

Eventuali variazioni dovranno essere comunicate dagli associati interessati.

I componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente e il Revisore hanno l'obbligo di comunicare all'Associazione, unitamente all'indirizzo di posta elettronica e/o al numero di telefax, il domicilio rilevante per i rapporti sociali, che deve essere acquisito agli atti sociali.

In mancanza dell'indicazione del domicilio, si fa riferimento alla residenza anagrafica.

Le comunicazioni rilevanti per i rapporti sociali devono essere effettuate con lettera raccomandata a ricevuta di ritorno o, se non diversamente disposto dallo statuto, con telefax, con messaggio di posta elettronica o con altro mezzo idoneo a fornire prova del ricevimento.

Le comunicazioni, per le quali non vi sia prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario, si considerano validamente effettuate qualora il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute in termini utili.

Art. 7 Quota associativa

Gli Associati sono tenuti a versare una quota associativa annuale finalizzata al perseguimento degli obiettivi dell'Associazione. L'importo della quota associativa e le modalità di pagamento sono deliberate annualmente dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e fermo restando la facoltà di ogni Associato di proporre una misura della quota associativa e valgono per l'anno successivo. La deliberazione è adottata entro il 30 settembre di ogni anno ed è comunicata per iscritto agli Associati

entro il 10 ottobre in modo da consentire agli Associati, se dissenzienti, di usufruire del diritto di recesso di cui al successivo articolo 11. Le quote sono intrasmissibili, non rivalutabili e non rimborsabili. La sottoscrizione delle quote e di qualsiasi ulteriore contributo non conferisce alcun diritto sul Fondo Comune dell'Associazione.

L'adesione alla Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento effettuato all'atto dell'iscrizione e al versamento della quota associativa annuale. E' comunque facoltà degli Associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

I versamenti al fondo comune dell'Associazione possono essere di qualsiasi entità e sono a fondo perduto anche in caso di cessazione, per qualunque causa, del rapporto associativo.

I versamenti non sono, quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, di estinzione, di recesso e di esclusione dall'Associazione. Le quote ed i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti mortis causa. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, neppure per successione a titolo universale per atto tra vivi o a causa di morte.

Sono esonerati dal pagamento della quota associativa annuale i Membri onorari e i Sostenitori (articolo 8).

Art. 8 Membri Onorari e Sostenitori

Possono essere attribuite con le modalità sotto indicate le qualifiche meramente onorifiche di Membri Onorari e di Sostenitori dell'Associazione, la cui attribuzione non comporta l'assunzione della qualifica di Associato.

Assumono la qualifica di Membri Onorari dell'Associazione, non entrando a far parte della medesima, gli studiosi e le personalità che abbiano dato particolari contributi allo sviluppo e alla promozione della ricerca e del trasferimento tecnologico relative al sistema Agroalimentare lombardo, nonché coloro che, per aver contribuito finanziariamente o svolto particolari attività a favore dell'Associazione medesima, ne hanno sostenuto le attività e acquisito particolari benemeritenze per la sua promozione e valorizzazione. L'attribuzione della qualifica di Membro Onorario è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo.

Assumono la qualifica onorifica di Sostenitori dell'Associazione, non entrando a far parte della medesima, le persone fisiche ed enti che, condividendo le finalità dell'Associazione, vogliano contribuire alla loro realizzazione con mezzi e risorse in misura non inferiore a quella all'uopo stabilita dal Consiglio Direttivo, ovvero con prestazioni e attività, anche professionali, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali o servizi, ritenuti congrui dallo stesso Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo potrà stabilire con propria deliberazione la suddivisione dei Sostenitori per categorie di contribuzione all'Associazione nonché i criteri per

determinare la durata della qualifica. L'attribuzione della qualifica di Sostenitori è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 Assunzione della qualifica di Associato

Per assumere la qualifica di Associato ordinario è necessario presentare apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo, nella forma e secondo le modalità stabilite dal medesimo.

Tra le varie modalità è previsto un versamento di una quota di prima adesione per ogni nuovo socio. Per gli Associati che erano già soci dell'ATS cluster CAT.AL, l'adesione non prevede alcun versamento di prima adesione.

Il riconoscimento della qualifica di Associato ordinario si acquisisce a seguito di apposita delibera assunta dal Consiglio Direttivo, a insindacabile giudizio del medesimo.

Art. 10 Diritti e doveri degli Associati

Tutti gli Associati hanno il diritto di frequentare la sede dell'Associazione e di partecipare a tutte le iniziative ed alle attività dalla stessa organizzate. Inoltre, ciascun Associato ha diritto di partecipazione e di voto in seno all'assemblea e può liberamente candidarsi ed essere votato in occasione del rinnovo delle cariche sociali. Tutti gli Associati sono tenuti:

- a) all'osservanza: del presente statuto, dell'eventuale relativo regolamento di attuazione che sia adottato con deliberazione dell'Assemblea, degli altri eventuali regolamenti interni e di tutte le delibere assunte dagli Organi Sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- b) a collaborare attivamente al perseguimento delle finalità associative;
- c) a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con lo scopo e le finalità dell'Associazione e dei singoli associati;
- d) al pagamento della quota associativa annuale e degli altri eventuali contributi richiesti per la partecipazione a determinate iniziative, secondo le modalità ed i termini deliberati;
- e) a dare prova di integrità, rispettare la natura confidenziale dei documenti interni dell'Associazione, garantire la conformità a pratiche professionali lecite e assicurare buona fede e trasparenza nei confronti degli altri Associati.

Art. 11 Perdita della qualifica di Associato

La qualifica di Associato viene meno in caso di recesso, esclusione e liquidazione. L'Associato potrà sempre recedere dall'Associazione. L'Associato che intende

recedere dall'Associazione deve darne comunicazione scritta al Presidente/al Consiglio Direttivo. Il recesso può essere esercitato senza necessità di motivazione alcuna e deve essere comunicato all'Associazione a mezzo lettera raccomandata a.r. o tramite posta elettronica certificata entro e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno e diverrà efficace al compimento del 31 dicembre dello stesso anno; in caso di comunicazione del recesso oltre il 31 ottobre, l'efficacia del recesso si compirà allo scadere del 31 dicembre dell'anno successivo e la quota associativa ovvero i contributi stabiliti dal Consiglio Direttivo per l'annualità successiva dovranno essere corrisposti integralmente dall'Associato recedente. Fino al momento dell'efficacia del recesso, i diritti e gli obblighi relativi alla qualità di Associato e al versamento del contributo economico dell'Associato recedente restano immutati. L'esclusione degli Associati può essere deliberata in caso di grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dall'adesione all'Associazione, tra cui in via esemplificativa e non tassativa:

1. inosservanza o violazione delle norme del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione e degli altri eventuali regolamenti, nonché a tutte le delibere adottate dagli organi sociali secondo le prescrizioni statutarie;
2. omesso versamento delle quote e dei contributi associativi deliberati dal Consiglio Direttivo;
3. condotta incompatibile con le finalità o con il codice etico dell'Associazione;
4. comportamenti in grado di compromettere gravemente la reputazione dell'Associazione o gli interessi propri degli Associati o di arrecare danni morali o materiali all'Associazione.

Su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea delibera sull'esclusione degli associati con i quorum previsti dal successivo articolo 13. Il provvedimento deve essere motivato e comunicato per iscritto all'Associato. In caso di recesso o di esclusione restano ferme, anche dopo l'efficacia del recesso o dell'esclusione, le obbligazioni dell'Associato recedente o escluso formalmente assunte verso l'Associazione che siano ancora in corso di adempimento.

Qualsiasi forma di cessazione dell'attività dell'Associato, metterà automaticamente fine all'adesione del medesimo al termine del mese nel corso del quale l'evento si è

verificato. Gli Associati ed in articular modo anche quelli tra loro che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, ed i loro aventi causa, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sulle somme versate e sul Fondo comune dell'Associazione.

Art. 12 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Revisore legale dei conti.

Art. 13 Assemblea degli Associati

L'Assemblea è costituita da tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. Le Assemblee sono convocate dal Presidente dell'Associazione su deliberazione del Consiglio Direttivo o qualora la convocazione sia richiesta motivata da almeno un decimo degli Associati.

La convocazione è fatta senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, e deve essere inviata agli associati con almeno quindici giorni di preavviso, sette in caso di urgenza.

L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora e il luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare, e può indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza.

L'Assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Lombardia.

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario o entro un maggior termine, comunque non superiore a 180 giorni, qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario, ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli Associati.

L'Assemblea in sede ordinaria:

1. a) approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale, su proposta del Consiglio Direttivo;

2. b) delibera in merito all'importo ed alle modalità di pagamento delle quote associative annuali su proposta del Consiglio Direttivo;
3. c) delibera i temi prioritari sui cui avviare gli approfondimenti scientifici da parte delle Commissioni Tecniche di cui al successivo art. 14.
4. d) approva il bilancio preventivo (budget previsionale economico-finanziario) e il bilancio consuntivo redatti dal Consiglio Direttivo;
5. e) approva e modifica i regolamenti dell'Associazione su proposta del Consiglio Direttivo, o motu proprio;
6. f) elegge i componenti del Consiglio Direttivo provvedendo contestualmente, ove lo giudichi opportuno alla nomina del Presidente e del Vice presidente, del Revisore dei conti, stabilendo per quest'ultimo l'eventuale remunerazione;
7. g) delibera su tutti gli ulteriori temi che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
8. h) delibera su ogni altra questione ordinaria ad essa riservata dalla legge o statuto;

L'Assemblea in sede straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni del presente statuto e sull'eventuale adozione o modificazioni di un regolamento di attuazione dello statuto dell'Associazione;
- b) delibera sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio residuo;
- c) delibera su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla legge o statuto;

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita con l'intervento, anche per delega, di almeno la metà degli associati. Le deliberazioni sono prese, salvo quanto diversamente disposto nel presente Statuto o espressamente previsto dalla Legge, a maggioranza di voti.

In seconda convocazione l'Assemblea sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, deliberando validamente a maggioranza semplice. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre tuttavia l'intervento e il voto favorevole di almeno la metà degli associati aventi diritto al voto.

Per deliberare la fusione o la scissione dell'Associazione, occorre l'intervento di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

L'Assemblea, sia in sessione ordinaria sia in sessione straordinaria, è sempre

presieduta dal Presidente in carica o, in sua mancanza, dal Vice Presidente o, in mancanza di questo, dall'Associato più anziano presente. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e: da un segretario (nominato dall'Assemblea stessa) o dal notaio. I verbali dell'Assemblea devono essere archiviati e resi accessibili a tutti gli Associati presso la sede dell'Associazione i quali hanno altresì diritto di riceverne copie od estratti, rimborsando in tal caso i costi della loro copiatura o riproduzione.

Ogni Associato in regola con l'iscrizione e i pagamenti ha diritto ad un voto in occasione delle votazioni. Gli Associati possono esercitare il diritto di voto anche per delega; ciascun associato può ricevere al massimo tre deleghe. Le votazioni possono venire per alzata di mano o a scrutinio palese, a secondo di quello che decide il Presidente dell'Assemblea e salvo quanto previsto nell'eventuale regolamento di attuazione.

Le delibere prese dall'Assemblea degli Associati nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto obbligano tutti gli Associati dell'Associazione, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.

Art. 14 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione ed è dotato di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo statuto. Il Consiglio Direttivo è composto da sette a nove membri di cui:

- - Non più di quattro membri, scelti tra gli Associati, rappresentanti del sistema Università, EPR e Organismi di Ricerca;
- - Non più di quattro membri, scelti tra gli Associati, rappresentanti del sistema imprenditoriale;
- - Non più di un membro, scelto tra gli Associati, rappresentante del mondo associativo e delle fondazioni.

I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per tre anni e comunque sino a che non siano stati nominati i loro successori. Essi sono rieleggibili. Qualora un Consigliere dovesse cessare dalla carica prima della scadenza del mandato, per dimissioni, decadenza o altra causa, il Consiglio Direttivo procederà alla sua sostituzione per cooptazione scegliendolo tra rappresentanti della stessa categoria costitutiva alla quale apparteneva il consigliere cessato. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea.

Qualora per qualsiasi motivo il numero dei Consiglieri dovesse ridursi a meno di due terzi, l'intero Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto e dovrà

essere rinnovato. L'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.

Fermo restando quanto rimesso alla sua competenza da altre norme contenute nello statuto, il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- a) eleggere al proprio interno, ove a ciò non abbia già provveduto l'Assemblea, a maggioranza assoluta dei componenti, il Presidente e il Vice-Presidente;
- b) elaborare le linee generali del programma di attività per l'anno sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) portare in esecuzione gli indirizzi strategici approvati dall'Assemblea riconducendoli, in termini di specifici progetti e attività, a un dettagliato piano operativo da aggiornarsi su base almeno annuale, garantendone il corretto e coordinato svolgimento;
- d) disporre l'esecuzione delle altre decisioni adottate dall'Assemblea;
- e) curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
- f) provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
- g) redigere il bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione, sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea degli Associati;
- h) proporre l'ordine del giorno dell'Assemblea;
- i) approvare le proposte di adesione all'Associazione e proporre all'Assemblea l'esclusione dei Associati nei casi previsti dal presente Statuto e dalla Legge;
- j) formulare proposte all'Assemblea relative all'importo e alle modalità di pagamento delle quote associative annuali;
- k) proporre all'Assemblea l'eventuale adozione di regolamenti e le modifiche agli stessi e/o allo Statuto che di volta in volta si rendessero necessarie,;
- l) curare l'organizzazione di tutte le attività dell'Associazione;
- m) provvedere all'eventuale nomina di un Cluster Manager, determinandone funzioni, poteri, durata ed eventuale emolumento;
- n) adottare atti a carattere patrimoniale e finanziario nei limiti delle disponibilità economiche e finanziarie;
- o) conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;
- p) istituire eventuali Commissioni Tecniche su temi emergenti di carattere settoriale o trasversale secondo le indicazioni ricevute dall'Assemblea.

Le Commissioni Tecniche supportano il Consiglio Direttivo, sono composte di norma da rappresentanti degli associati, nominate dal Consiglio Direttivo e, ove non abbiano esaurito prima il loro mandato, decadono contestualmente a questo. Ogni Commissione elegge al proprio interno un coordinatore. Le Commissioni possono

essere permanenti o temporanee con compiti definiti e tempificati secondo le modalità di funzionamento che saranno definite caso per caso dallo stesso Consiglio.

q) delibera su ogni altra questione ad esso riservata dalla legge o dal presente statuto;

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che ne ravveda l'opportunità, ovvero su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei inoltrati ai Consiglieri almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. In caso d'urgenza, la convocazione può essere inviata due giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica; il Consiglio delibera a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Per l'elezione del Presidente e del Vice Presidente il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei componenti.

In seno al Consiglio Direttivo non è ammessa delega. L'ingiustificata assenza di un Consigliere a più di tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo nell'arco di un esercizio comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il Consigliere decaduto non è rieleggibile. Il Consiglio Direttivo può riunirsi e validamente deliberare anche in più luoghi, contigui o distanti, tele-collegati, alle seguenti condizioni:

- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante;
- che in tutti i luoghi tele-collegati in cui si tiene la riunione sia predisposto il foglio delle presenze;
- che non sia ammesso il voto segreto. Di ogni delibera del Consiglio Direttivo deve redigersi apposito verbale a cura del segretario, all'uopo nominato dal Consiglio Direttivo fra i presenti.

Art. 15 Presidente dell'Associazione

Il Presidente dell'Associazione, se non nominato dall'Assemblea all'atto della nomina del Consiglio Direttivo è eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo. Il Presidente resta in carica per una durata massima di tre anni. Il mandato di Presidente può essere rinnovato dopo che sia trascorso un intervallo pari, almeno, a quello del mandato di Presidente già ricoperto.

Il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private e altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione. Fermi restando i poteri di presidenza che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente statuto, al Presidente compete:

1. curare l'attuazione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo, intrattenendo i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
2. sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
3. curare l'osservanza dello statuto, promuovendone la riforma qualora si renda necessario;
4. esercitare ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo statuto.

In caso di urgenza il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella prima riunione, che deve essere convocata dal Presidente entro quindici giorni dalla data dell'avvenuta adozione dei provvedimenti di cui sopra.

Art. 16 Vice Presidente dell'Associazione

Il Consiglio Direttivo nomina, ove a ciò non abbia già provveduto l'Assemblea, tra i suoi membri un Vice presidente che fa le veci del Presidente in caso di assenza od impedimento.

In caso di contemporanea assenza o impedimento del Presidente e del Vice presidente le funzioni vengono esercitate dal consigliere più anziano del Consiglio Direttivo.

Art. 17 Legale rappresentanza dell'Associazione

Il Presidente della Associazione sovrintende allo svolgimento dell'attività della medesima, ha la legale rappresentanza della Associazione stessa di fronte ai terzi ed in giudizio, ed ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori per rappresentare e difendere l'ente in giudizio, avanti qualsiasi giurisdizione, e revocarli.

La rappresentanza della Associazione di fronte a terzi ed in giudizio spetta anche al Vice presidenti che, senza necessità di delega, sostituisce il Presidente nei casi di sua assenza o impedimento. Di fronte ai terzi, la firma del Vice presidente fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

La rappresentanza della Associazione di fronte a terzi spetta, altresì, ai singoli consiglieri cui il Consiglio Direttivo abbia delegato parte dell'esercizio dei propri poteri, nei limiti della delega.

Art. 18 Revisore legale dei conti

L'Assemblea nomina il Revisore legale dei conti, scegliendolo tra i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali dei conti.

Il Revisore resta in carica tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla nomina ed è rieleggibile. Il Revisore ha il compito di controllare la gestione amministrativa dell'Associazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale. Alla fine di ciascun esercizio finanziario, il revisore predispone un'apposita relazione al bilancio. Per l'esercizio delle suddette funzioni, il revisore ha accesso, in qualsiasi momento, agli atti amministrativi dell'Associazione, ne controlla la regolarità e può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. L'emolumento per il triennio è previsto nel minimo stabilito dalla tariffa professionale dei Dottori commercialisti e Esperti contabili.

Art. 19 Gratuità delle cariche

Fatta eccezione per l'eventuale compenso in favore del Revisore legale dei conti, tutte le altre cariche menzionate nel presente statuto sono gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico compito non previsto tra quelli delle cariche sociali, in conformità alle delibere assunte dal Consiglio Direttivo.

Art. 20 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal:

1. fondo comune dell'Associazione vincolato composto, tra l'altro, dalle risorse finanziarie attualmente disponibili presso il c/c dell' ATS cluster CAT.AL e non ancora utilizzate nonché da eventuali altri contributi da parte degli associati;
2. quote associative annuali;
3. patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;

4. liberalità e contributi espressamente destinati a patrimonio con deliberazione del Consiglio Direttivo;
5. ogni altro bene e diritto di cui l'Associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo.

Il Consiglio Direttivo investirà il patrimonio in modo da ottenere il maggiore reddito possibile, compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

Art. 21 Entrate

Per l'adempimento dei propri scopi l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

1. redditi derivanti dal patrimonio di cui all'articolo 20;
2. eventuali quote non espressamente destinate ad incremento del fondo comune dell'Associazione;
3. proventi delle iniziative deliberate dagli organi direttivi;
4. finanziamenti straordinari disposti a qualsiasi titolo dagli organi direttivi, a sostegno di specifiche iniziative progettuali;
5. contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari, non espressamente vincolati all'incremento del patrimonio;
6. entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie.

Il Consiglio Direttivo decide sulla migliore utilizzazione delle entrate e su eventuali investimenti realizzabili con parte delle stesse, nonché sulla destinazione delle rendite.

Art. 22 Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 30 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio conclusosi il 31 dicembre antecedente, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione. Qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Associazione lo richiedano, l'approvazione del rendiconto economico e finanziario avverrà entro un maggior termine, comunque non superiore a 180 giorni decorrenti dalla data di chiusura dell'esercizio .

Entro il 31 dicembre di ciascun anno l'Assemblea approva il bilancio preventivo (budget previsionale economico-finanziario) del successivo esercizio. Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi non possono

essere distribuiti e devono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

Art.23 Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria degli Associati, secondo le modalità e termini di cui al precedente articolo 13, per i seguenti motivi:

- a. conseguimento dell'oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;
- b. impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero degli Associati indispensabile per il conseguimento dei propri fini;
- c. ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l'Associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell'attività.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, i beni che residuano dopo l'esecuzione della liquidazione verranno devoluti, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altro ente pubblico o privato non avente scopo di lucro con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità in base alle eventuali indicazioni fornite dall'Assemblea degli Associati che ha deliberato lo scioglimento e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 24 Foro competente

Per ogni controversia derivante dall'interpretazione o dall'applicazione del presente statuto è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Art. 25 Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge.

Art. 26 Norma transitoria

Gli organi dell'Associazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata in sede di atto costitutivo, anche inferiore nel numero a quanto previsto dal presente statuto, e verranno successivamente integrati.